

**Centralità della persona, etica della responsabilità e della solidarietà:
la Costituzione Repubblicana e il suo patrimonio valoriale**
(Incontro con i Docenti di Religione Cattolica, Vasto, 28 Maggio 2014)

di
+ Bruno Forte
Arcivescovo di Chieti-Vasto

La Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947, è un testo di singolare ricchezza, nato dalla confluenza delle grandi anime culturali, che cooperarono alla ricostruzione fisica e morale del Paese dopo la tragedia della guerra e della dittatura che ad essa aveva condotto l'Italia: l'anima cattolica, quella liberale e quella socialista. È tuttavia in modo particolare al *personalismo* di ispirazione cristiana, che la legge fondamentale dello Stato repubblicano deve la sua fonte più ricca in materia di valori. Questa fonte era stata compendiata nel cosiddetto *Codice di Camaldoli*, documento programmatico di politica economica, elaborato al termine di una settimana di studio (18-23 luglio 1943), tenutasi nel monastero di Camaldoli, presso Arezzo, cui avevano partecipato una cinquantina di giovani dell'Azione Cattolica Italiana e della Federazione Universitaria Cattolica (FUCI), per stabilire le linee dello sviluppo futuro del Paese, una volta finita la guerra. I principi guida furono elaborati da Sergio Paronetto, Pasquale Saraceno, Ezio Vanoni. Alla stesura definitiva del Codice parteciparono Mario Ferrari Aggradi, Paolo Emilio Taviani, Guido Gonella, Giuseppe Capograssi, Ferruccio Pergolesi, Vittore Branca, Giorgio La Pira, Aldo Moro, Giulio Andreotti, Giuseppe Medici. Nei 99 punti del testo emergeva non solo l'idea della centralità della persona umana nella futura organizzazione dello Stato e della sua economia, ma anche la proposta di un sistema di partecipazione statale, che traduceva nella realtà produttiva del Paese l'idea della corresponsabilità e della solidarietà nazionale: un sistema che, nelle successive attuazioni, si rivelerà come il più esteso in tutto il mondo occidentale.

Questi cenni bastano a evidenziare l'importanza che per la conoscenza e l'attuazione del dettato costituzionale ha il pensiero personalista: maturatosi a partire dalle grandi dispute cristologiche dei primi secoli dell'era cristiana, il concetto di *persona* si connota per due grandi campi di significato, quello della singolarità e quello della relazione¹. Nella dialettica fra l'uno e l'altro, la persona viene a situarsi come soggetto assolutamente unico, sorgente del dinamismo personale (*esse in se*), che finalizza a se stesso il rapporto con l'esteriorità (*esse per se*) ed insieme si auto-destina all'altro (*esse ad*), stabilendo con altri un rapporto di reciprocità solidale (*esse cum*). È nell'unità di queste relazioni, nella loro reciproca interazione, che la persona si offre come il soggetto libero e consapevole della propria storia, posto sulla frontiera fra interiorità ed esteriorità, in grado di saldare in unità profonda i due campi. Come tale appare nel testo della Costituzione Italiana, che recepisce la complessità di questi vari significati e ne trae conseguenze decisive per il vivere collettivo e personale.

1. "Esse in", ovvero il principio della singolarità e dell'uguaglianza: l'irripetibile dignità di ogni persona umana. L'essere in sé della persona corrisponde anzitutto alla sua incomunicabile soggettività, all'autopossesso, per il quale essa si appartiene e si gestisce come sorgente delle proprie scelte e dei propri atti. Nella consistenza ontologica di questa singolarità si fonda il valore

1 Il termine "personalismo" fu usato per la prima volta da Ch. Renouvier, *Le personalisme*, Paris 1903. Nel 1932 E. Mounier fondò insieme ad altri la rivista *Esprit*, palestra di idee del personalismo di ispirazione cristiana. Di E. Mounier cf. *Révolution personaliste et communautaire*, Paris 1935 (tr. it. Milano 1949); *Manifeste au service du personalisme*, Paris 1936; *Traité du caractère*, Paris 1946 (tr. it. 2 voll., Alba 1949); *Qu'est-ce que le personalisme?*, Paris 1947 (tr. it. Torino 1948); *Le personalisme*, Paris 1949 (tr. it. Roma 1964). Sulla storia del concetto di persona cf. *Persona in Teologia. Alle origini del significato di persona nel cristianesimo antico*, Napoli 1984, Roma 1997².

assolutamente unico e irripetibile di ogni persona: la “sussistenza” dell’essere personale è la ragione profonda della resistenza ad ogni massificazione, è il motivo irrinunciabile del rifiuto di ogni oggettivazione, che risolva la persona in pura esteriorità, di cui disporre dall’esterno. «La persona non è un oggetto: essa anzi è proprio ciò che in ogni uomo non può essere trattato come un oggetto...»². L’idea dell’assoluta singolarità dell’essere personale è il baluardo teoretico contro ogni possibile manipolazione della persona, la sorgente profonda di ogni sua irradiazione e di ogni riconoscimento della sua dignità. Ecco perché l’*esse in se* personale è tutt’altro che chiusura gelosa o altera: esso equivale a sorgività originale, a sovrabbondanza di un essere che, possedendosi nell’autocoscienza e nella libertà, può aprirsi e donarsi ad altri e accogliere altri in sé.

La Costituzione Italiana recepisce in maniera fondante questo principio della dignità irriducibile della persona, di tutta la persona in ogni persona umana, quale che sia la sua storia, la sua cultura, la sua appartenenza sociale, politica o religiosa: lo fa proprio all’inizio, nel testo dell’art. 2, dove si afferma che “la Repubblica *riconosce* e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”. Questi diritti sono considerati naturali, non creati cioè giuridicamente dallo Stato, ma ad esso preesistenti. Tale interpretazione è autorizzata dall’uso della parola “riconoscere”, che implica la preesistenza di essi rispetto allo stesso loro riconoscimento giuridico. Una simile impostazione, stimolata dalla componente d’ispirazione cattolica dell’Assemblea Costituente, fu il frutto della reazione al totalitarismo e alla sua concezione dello Stato come fonte assoluta del diritto. Al principio di singolarità si connette immediatamente quello di uguaglianza, affermato con chiarezza nell’art. 3 del testo costituzionale, secondo cui tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali, sono uguali davanti alla legge (uguaglianza formale, comma 1) e devono essere in grado di sviluppare pienamente la loro personalità sul piano economico, sociale e culturale (uguaglianza sostanziale, comma 2). L’importanza e l’attualità di questi due principi è facilmente intuibile nel campo della tutela delle minoranze, dei lavoratori, delle donne, dei diversamente abili, ed oggi in modo speciale nel rispetto dovuto alla persona degli immigrati, quale che sia il loro stato giuridico di cittadinanza. Rispettare la dignità di ogni essere personale è il primo impegno cui chiama la Costituzione, in piena sintonia con l’idea cristiana dell’assolutezza, singolarità e pari dignità di ogni uomo o donna davanti a Dio e alla storia.

2. “*Esse per*”- “*esse ad*”, ovvero il principio della responsabilità verso sé e verso gli altri. L’*essere per sé* della persona esprime il movimento di finalizzazione e di autodeterminazione che la caratterizza, e perciò il ruolo determinante che hanno la consapevolezza e la libertà nei suoi atti. Attraverso la finalizzazione il soggetto personale rapporta a sé e misura su di sé l’esteriorità con cui si imbatte, esercitando le scelte della sua libertà; attraverso l’autodeterminazione la persona distingue l’oggetto in quanto tale rispetto alla propria soggettività, e perciò lo determina nella sua esteriorità in rapporto a se stessa, lo “oggettiva” e, oggettivandolo, lo conosce. Ciò mostra come l’essere in sé del soggetto personale e il suo essere per sé non siano in alcun modo concorrenziali: nell’atto della conoscenza e della decisione la persona è responsabile verso se stessa, come verso gli altri. Lungi dal chiuderla nel ripiegamento su di sé, l’essere per sé della persona fonda nel modo più rigoroso l’eticità, e quindi la responsabilità verso se stessi e verso gli altri, perché, riconoscendo il valore assoluto della dignità personale nel soggetto, conduce a riconoscerlo anche nella persona di ogni altro. È per questo che nel principio di responsabilità entra in gioco l’*essere verso l’altro* della persona, che esprime la sua costitutiva apertura a ciò che è altro da sé e il dinamismo decisivo di auto-trascendenza in cui si costruisce la vita personale. L’*esser verso l’altro* è la garanzia di un autentico essere in sé e per sé: la relazione con gli altri fa guadagnare la verità dell’esistenza personale, così come la realizzazione di sé rende libera ed autentica la comunicazione con l’altro.

La Costituzione recepisce il principio di responsabilità in molteplici forme: anzitutto lo fa affermando il *principio del pluralismo*, tipico degli stati democratici. Pur se la Repubblica è dichiarata una ed indivisibile, è riconosciuto e tutelato il pluralismo delle formazioni sociali (art. 2),

2 E. Mounier, *Il personalismo*, o.c., 11s.

degli enti politici territoriali (art. 5), delle minoranze linguistiche (art. 6), delle confessioni religiose (art. 8), delle associazioni (art. 18), di idee ed espressioni (art. 21), della cultura (art. 33, comma 1), delle scuole (art. 33, comma 3), delle istituzioni universitarie e di alta cultura (art. 33, comma 6), dei sindacati (art. 39) e dei partiti politici (art. 49). È riconosciuta altresì la libertà delle stesse organizzazioni intermedie, e non solo degli individui che le compongono, in quanto le formazioni sociali meritano un ambito di tutela loro proprio. In ipotesi di contrasto fra il singolo e la formazione sociale di cui egli è membro, lo Stato non dovrebbe intervenire. Il singolo deve essere lasciato libero di uscirne. Il principio di responsabilità è parimenti alla base del cosiddetto *principio di laicità e di tolleranza*, in forza del quale lo Stato e le comunità religiose, “in primis” la Chiesa cattolica di gran lunga preponderante nel Paese, sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani (art. 7) e tutte le confessioni religiose, diverse da quella cattolica, sono egualmente libere davanti alla legge (art. 8). Il sapersi responsabili verso se stessi e verso altri fonda insomma l’esigenza del rispetto del diverso e del farsi carico - se occorre - del suo bisogno e della tutela dei suoi diritti. Nessun uomo è un’isola e a nessuno è lecito disinteressarsi del bene comune, come bene di ciascuno in armonia col bene di tutti.

3. “*Esse cum*”, ovvero il *principio di solidarietà*. L’essere con esprime la piena reciprocità delle coscienze in cui si compie il destino della persona: l’interiorità aperta all’esteriorità e comunicante con essa, viene a sua volta raggiunta dal centro di irradiazione che è la persona dell’altro, e stabilisce con le altre persone una relazione di reciprocità e di oggettiva solidarietà. Nasce così la comunione interpersonale e la sua concretizzazione storica, che è la comunità degli uomini: dal semplice stare accanto di esistenze sperdute nella esteriorità, dalla somma di solitudini, si perviene all’essere uno nella distinzione, alla reciproca accoglienza e solidarietà fra le persone, in cui ciascuno è se stesso proprio nella misura in cui si dona agli altri e si fa carico degli altri. Nella comunione solidale dell’essere personale ciascuno si scopre responsabile di tutti e insieme si avverte sostenuto dalla corresponsabilità altrui. La concretizzazione storica di questo costitutivo essere relazionale della persona è la *solidarietà*, intesa come responsabilità e impegno per gli altri, in cui il bene del soggetto trova la sua unica, autentica realizzazione. L’essere umano - nella prospettiva del personalismo di ispirazione cristiana, quale è assunto anche a criterio ispirativo della Costituzione repubblicana - è singolarità irripetibile, dignità infinita, che si esprime e si compie pienamente soltanto nella comunione e nella storicizzazione etica, sociale e politica di essa, che è l’esistenza solidale con gli altri.

Il principio di solidarietà è espresso chiaramente nel dettato costituzionale, ad esempio nell’art. 2, comma 2, che riassume l’interpretazione che la Costituzione ha dato al concetto di stato sociale: “La Repubblica... richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Nella luce di questa prossimità solidale si comprende l’idea del lavoro quale è espressa nella Costituzione, specialmente negli art. 1, comma 1 - “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” -, e 4, comma 2: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. In questi testi il lavoro è compreso non solo come un rapporto economico, ma anche come un valore sociale che nobilita l’uomo; non solo come un diritto, bensì anche come un dovere che eleva il singolo. Il lavoro risponde all’esigenza di realizzazione di ogni persona, cui tutti devono contribuire, ciascuno per la sua parte. In base al principio di solidarietà, i disoccupati senza loro colpa non devono essere discriminati: hanno anzi diritto a che lo Stato provveda a tutti i possibili ammortizzatori sociali e alla ricerca di soluzioni lavorative rispettose della dignità delle persone.

Parimenti, alla solidarietà si ispira il cosiddetto *principio di democrazia*, in forza del quale ogni persona ha diritto e dovere di partecipare alla costruzione del bene comune: si pensi in quest’ottica alla preponderanza di organi elettivi e rappresentativi, affermata dalla Costituzione; al principio di maggioranza, inseparabile dalla tutela della minoranze (anche politiche); ai processi decisionali (politici e giudiziari) trasparenti e aperti a tutti; ma soprattutto al principio di sovranità popolare (art. 1, comma 2). Ispirato al principio solidarietà è anche il *principio internazionalista*:

come viene sancito dall'art. 10, l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute; ciò comporta un rinvio mobile, ovvero un adattamento automatico di tali norme nel nostro ordinamento. Inoltre l'art. 11 consente, in condizioni di parità con gli altri stati, limitazioni alla sovranità nazionale, necessarie per assicurare una pacifica coesistenza tra le nazioni. La solidarietà si estende dalle persone ai gruppi, fino alla grande famiglia dei popoli e alla mondialità. In questa, linea il principio solidarietà esige un impegno solenne e prioritario a favore della pace: come viene sancito all' art. 11, la Repubblica italiana ripudia la guerra e promuove gli organismi internazionali atti ad assicurare il mantenimento della pace e della giustizia fra le Nazioni.

Aspetti concreti di solidarismo di ispirazione personalista si ritrovano ancora nel ruolo decisivo riconosciuto dalla Costituzione alla famiglia fondata sul matrimonio (cf. gli articoli dal 29 al 31), e nel richiamo al dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. Parimenti, il riconoscimento della salute da tutelare come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (cf. l'art. 32) è un'applicazione del principio di solidarietà, scaturente dalla riconosciuta dignità di ogni persona. La Costituzione afferma inoltre che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che la legge "non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana": anche qui l'ispirazione personalistico - solidarista è evidente. Infine, l'affermazione del diritto di tutti alla scuola (cf. l'art. 34) è un altro indicativo della concezione solidaristica della società, presente nella Costituzione: per partecipare alla vita sociale e politica in maniera piena e responsabile è necessario che sia consentito a tutti l'accesso agli strumenti di conoscenza e agli itinerari formativi che, nella varietà possibile delle ispirazioni, concorrono a preparare cittadini responsabili, capaci di contribuire attivamente al bene comune.

Conclusione: la correlazione fra questi principi. I dinamismi della persona e della comunità delle persone, appena richiamati, si intersecano continuamente fra loro. Nell'unità dell'azione personale il soggetto al tempo stesso modifica la realtà esteriore, si forma, si avvicina agli altri uomini ed arricchisce il proprio universo di valori. Agendo così, la persona si manifesta veramente come l'essere della trascendenza, interiorità aperta, continuamente sfidata e arricchita dall'incontro con gli altri, responsabile verso di sé e verso l'infinita dignità altrui. Tenere insieme questi aspetti è l'esigente dinamismo e il difficile equilibrio, cui deve tendere l'esistenza personale nella visione personalista, come nei principi ispirativi della nostra Costituzione: perciò, essi restano come un riferimento cui tornare sempre di nuovo. Riappropriarsene continuamente, promuoverne la piena realizzazione è una sfida e un compito, perfino una vocazione cui dedicarsi con tutto l'impegno.